

I RISCHI DEL **PROPRIETARIO**

QUESTA GUIDA E' DESTINATA:

ai privati cittadini
agli amministratori di condominio
ai proprietari di immobili
ai titolari di aziende comprese quelle agricole
ai consulenti

I RISCHI DEL **PROPRIETARIO**

Ogni cittadino dal momento in cui intende affidare la progettazione o l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o manutenzione di un'opera edile, assume gli obblighi che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 definisce a carico del Committente



CHI E' IL COMMITTENTE ?

È IL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE L'INTERA OPERA VIENE REALIZZATA (proprietario o amministratore) che decide quindi se e quali interventi effettuare. L'insieme ad esempio delle opere murarie o di "ingegneria civile", ordinarie o straordinarie anche solo interne all'unità immobiliare che coinvolgono:

- l'impresa edile o lavoratore autonomo, per opere murarie
- una ditta o lavoratore autonomo, per opere elettriche
- una ditta o lavoratore autonomo, per opere idrauliche
- una ditta o lavoratore autonomo, per opere di imbiancatura e/o di decorazione
- una ditta o lavoratore autonomo, per opere di installazione di arredi fissi (bar, attività commerciali in genere)



Il committente può avvalersi di una persona competente per svolgere le funzioni a lui riferite, questo soggetto è il **RESPONSABILE DEI LAVORI**.

Il Responsabile dei Lavori deve disporre di pieni poteri decisionali nello svolgere i compiti a lui delegati.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL **COMMITTENTE** ?

Durante le fasi di progettazione dell'opera, al fine di pianificare e determinare la durata dei vari lavori e di prevedere la sequenza delle varie fasi di lavoro, il Committente

SI ATTIENE

Ai principi e alle **misure generali di tutela** di cui all'art.15 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. che consistono principalmente in:

- valutazione, eliminazione (ove possibile) e riduzione dei rischi, a partire dalla fonte;
- programmazione della prevenzione e degli interventi migliorativi degli ambienti di lavoro, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- predisposizione di controlli sanitari dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- manutenzione dei dispositivi di sicurezza in condizioni di efficacia;
- informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea

Nei lavori soggetti a Permesso di costruire o per un importo superiore a 100.000 € che dovranno essere presumibilmente svolti da più imprese, il Committente nominerà un Tecnico – Coordinatore per la Progettazione – già al momento in cui affida ad un professionista la progettazione dell'intera opera.

Sanzione a carico del Committente e Responsabile dei Lavori in caso di violazione di quanto sopra: Arresto da 3 a 6 mesi – Ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00

In tutti i lavori svolti da più imprese il Committente nominerà un tecnico competente – Coordinatore per l'esecuzione – cui affiderà il controllo delle lavorazioni per evitare infortuni dei lavoratori.

Sanzione a carico del Committente e Responsabile dei Lavori in caso di violazione di quanto sopra: Arresto da 3 a 6 mesi – Ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00

Nella fase di progettazione dell'opera

Il Committente dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore incaricato della progettazione della sicurezza, trasmettere i documenti del Coordinatore alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi e comunicare loro i nominativi dei tecnici incaricati della sicurezza

PRENDE IN CONSIDERAZIONE

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Fascicolo Fabbricato predisposto dal Coordinatore

TRASMETTE

Alle imprese invitate a presentare le offerte per l'esecuzione dei lavori il Piano di Sicurezza e Coordinamento

COMUNICA

Alle imprese (affidatarie ed esecutrici) **e ai lavoratori autonomi** il nominativo del Coordinatore per la progettazione e quello del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere

Sanzioni a carico del Committente e del Responsabile dei Lavori in caso di violazione di quanto sopra: Sanzione Amministrativa pecuniaria € 500,00 – € 1.800,00

Verifica dell'Idoneità Tecnico Professionale

Il Committente dovrà verificare attentamente le imprese e i lavoratori autonomi coinvolti.

- a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (CCIAA) con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) riguardante macchine, attrezzature e opere provvisorie, DPI, incaricati sicurezza e emergenze, lavoratori (LUL), formazione e idoneità sanitaria
- c) Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- d) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi o di sospensione dell'attività imprenditoriale
- e) Dichiarazione del Contratto Collettivo Nazionale applicato ai lavoratori
- f) Dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica, corredato dei riferimenti INPS, INAIL, Cassa Edile

Notifica Preliminare

Il Committente è tenuto ad informare l'Azienda Sanitaria Locale e la Direzione provinciale del lavoro dell'inizio dell'attività di cantiere e degli eventuali aggiornamenti

IN ASSENZA DI:

- Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Fascicolo del Fabbricato
- Notifica Preliminare
- Regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi

“E’ SOSPESA L’EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO”